

IT CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - ESTATE 2025

1. Condizioni contrattuali per l'uso delle tessere Dolomiti Supersummer e impianti aderenti.

Le presenti Condizioni Generali regolano le condizioni contrattuali relative all'acquisto e all'utilizzo delle tessere a tempo e a valore Dolomiti Supersummer. Entrambe le tessere sono dei meri titoli di trasporto per persone che consentono di utilizzare gli impianti di risalita dell'impresa che abbiano aderito all'iniziativa Dolomiti Supersummer, salve le precisazioni e le restrizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7. L'elenco degli impianti aderenti è pubblicato sul sito internet DOLOMITISUPERSUMMER.com, viene periodicamente aggiornato, anche in funzione delle effettive aperture giornaliere, e dovrà essere consultato prima di ogni acquisto e utilizzo delle tessere.

2. Le parti contrattuali.

La Federconsorzi Dolomiti Superski, quale soggetto emittente i titoli di trasporto sopracitati, così come pure i Consorzi di zona a quest'ultima aderenti, agiscono in forza di mandato con rappresentanza conferito loro da parte di imprese autonome esercenti il trasporto a mezzo impianti a fune (mandati), a cui competono l'esercizio e la gestione esclusiva dei rispettivi impianti e la relativa responsabilità dei servizi di trasporto. Le imprese esercenti il trasporto per mezzo di impianti di risalita aderenti all'iniziativa Dolomiti Supersummer, insieme agli utenti, sono pertanto gli unici ed esclusivi contraenti del presente contratto di trasporto, per il quale è esclusa ogni partecipazione da parte della Federconsorzi Dolomiti Superski e dei Consorzi di zona, agendo entrambi in nome e per conto delle imprese aderenti all'iniziativa. Dolomiti Superski e i Consorzi di zona non gestiscono alcun impianto di risalita ed alcun sentiero, percorso o bike park e per tale motivo non hanno alcun obbligo di manutenzione al riguardo e dunque alcuna responsabilità. Ogni eventuale pretesa da parte degli utenti va dunque fatta valere nei confronti dei soggetti che gestiscono gli impianti o i percorsi/tracciati coinvolti.

3. La tessera a tempo (personale).

La tessera a tempo è un titolo strettamente personale e può essere utilizzata esclusivamente dal titolare. Non può essere ceduta a terzi, neanche a titolo gratuito, né scambiata o alterata o modificata dopo l'acquisto, anche se effettuato online (ad esempio per quanto riguarda il periodo di validità). La tessera a tempo è valida esclusivamente nella stagione estiva di emissione e consente al titolare il legittimo utilizzo degli impianti di risalita aderenti all'iniziativa Dolomiti Supersummer ed in funzione secondo quanto precisato agli artt. 1 e 5 durante il periodo di validità della tessera medesima, a seconda della tipologia acquistata. I titoli di viaggio con un certo numero di giorni a scelta consentono l'accesso agli impianti di risalita per il numero di giorni di utilizzo indicato nella descrizione della specifica tipologia entro il periodo di validità che inizia con il giorno stesso del primo accesso. Al fine dell'acquisto potranno essere raccolti dai personaggi il titolare legittimo al suo utilizzo (p.e. nome, cognome, data di nascita, foto, indirizzo di posta elettronica) che potranno essere stampati sulla tessera o salvati digitalmente, al fine di periodo di validità ovvero, per le tessere con durata regionale, alla stagione di validità, nonché alla categoria anagrafica di appartenenza (M=Maschio; F=Femmina; J=Junior, nato dopo l'01/01/2007; K=Bambino, nato dopo l'01/01/2007).

4. La tessera a valore (trasferibile).

La tessera a valore, invece, non è personale, e quindi è trasferibile e la sua validità è limitata alla stagione estiva di emissione. Dopo l'acquisto, anche se effettuato online, la tessera non è più modificabile. L'uso della tessera a valore ai vari di accesso consente al titolare e ai suoi accompagnatori l'utilizzo degli impianti di risalita contenuti nell'elenco degli impianti aderenti ed in funzione secondo quanto precisato agli artt. 1 e 5, con l'esclusione degli impianti presso i quali essa non viene accettata, in particolare agli impianti della Val Gardena. Al momento dell'acquisto la tessera a valore avrà un iniziale saldo attivo di 1000 unità. A ogni suo utilizzo, verranno scalati dall'ammontare residuo presente sulla tessera le unità necessarie per il singolo impianto di risalita utilizzato, il tutto nella misura specificata nell'elenco menzionato all'art. 1 e comunque in quella indicata presso la stazione di partenza dell'impianto aderente. Al bambino nato dopo l'01/01/2017, accompagnato da un titolare maggiorenne di una tessera a valore in corso di validità, verrà concesso, da parte dell'esercitante di ciascun impianto di risalita, il libero accesso e passaggio all'impianto. A quest'ultimo competranno gli adempimenti fiscali eventualmente necessari. Al momento dell'utilizzo dell'impianto andranno esclusi documenti di riconoscimento, non sostituibili da autocertificazione, attestanti i presupposti per la concessione della tessera a valore. La gratuità è vincolata all'utilizzo della tessera a valore all'impianto ed è intesa l'acquisto di un Bambino (K) per un accompagnatore maggiorenne pagante.

5. Periodo stagionale, periodo di accettazione delle tessere e aggiornamento periodico degli impianti in funzione.

La stagione estiva ordinaria, durante la quale viene garantita l'accettazione delle tessere Dolomiti Supersummer in corso di validità agli impianti in funzione e aderenti all'iniziativa Dolomiti Supersummer, inizia il 14/06/2025 e si conclude il 28/09/2025, salvo posticipazioni nell'aperitura e/o anticipazioni nella chiusura, anche dell'orario di esercizio, in relazione ad eventi straordinari, quali ad esempio la crisi energetica o l'emergenza sanitaria. Prima della data di inizio e data di chiusura della stagione estiva ordinaria, singoli impianti o gruppi di impianti potranno essere in funzione. In tali casi, le tessere Dolomiti Supersummer poste in vendita e in corso di validità saranno accettate agli impianti in funzione dal 23/05/2025 fino al 09/11/2025. Gli utenti prendono atto che il costo di appropriavvenimento energetico rappresenta uno dei principali fattori di costo per la gestione degli impianti di risalita. Ove, per effetto di un imprevisto aumento non sia più possibile garantire l'equilibrio economico nella gestione degli impianti, i singoli gestori potrebbero decidere giornalmente, autonomamente ed a loro discrezione (decisione alla quale la Federconsorzi Dolomiti Superski e i singoli Consorzi di zona rimangono del tutto estranei) se mettere in funzione i loro impianti o meno e modificare i periodi o gli orari di esercizio. Gli utenti dichiarano esplicitamente di accettare il rischio della limitazione degli impianti utilizzabili e della variabilità giornaliera degli impianti in funzione, di ritenere, alla luce delle varie tipologie di tessere disponibili e delle proprie personali esigenze, comunque vantaggiosa la tipologia effettivamente prescelta, e conseguentemente di accettare l'esclusione di ogni forma di rimborsò, riequilibrio o indennizzo nei casi di limitazione o di totale chiusura degli impianti utilizzabili, e comunque di rinunciare.

6. Oggetto del contratto.

Oggetto del contratto è soltanto il trasporto di persone dalla stazione a valle alla stazione a monte del singolo impianto di risalita o viceversa. Entrambe le tipologie di tessere, regolate negli articoli 3 e 4, consentono il trasporto delle sole persone. Per il trasporto di bici, passeggini, valige, animali e altri oggetti e accessori, troveranno applicazione le condizioni previste dai gestori singoli contraddintestati solo con il bollino "impianto di risalita per hiker" non consentono il trasporto delle bici. L'utente dovrà quindi informarsi presso le casse dei singoli impianti di risalita per tale trasporto. Gli impianti contraddintestati solo con il bollino "impianto di risalita per hiker" non consentono il trasporto delle bici. Ogni ulteriore attivita al di fuori del trasporto (trekking, mountain bike, anche all'interno del "Bike Park" e strutture simili, ecc.) non è oggetto del contratto ed è intrapresa ad esempio di singoli soggetti esclusivamente a proprio rischio e pericolo. I sentieri e i percorsi non sono generalmente di proprietà degli esercenti degli impianti di risalita, della Federconsorzi Dolomiti Superski o dei Consorzi di zona, né sono da questi gestiti, verificati o manutenuti, esclusivamente pertanto ogni responsabilità al riguardo. La Federconsorzi Dolomiti Superski e i Consorzi di zona non sono altresì proprietari di alcun "Bike Park" o simile e quindi non sono responsabili della loro gestione e sorveglianza, che competerà esclusivamente ai soggetti gestori e/o proprietari degli stessi.

7. Precisazione dell'oggetto contrattuale con riguardo al funzionamento degli impianti di risalita.

Salvo quanto previsto agli artt. 1 e 5 non è comunque garantito il funzionamento ininterrotto, durante tutto il periodo di apertura indicato, degli impianti di risalita aderenti all'iniziativa, essendo il medesimo condizionato da alcuni fattori fuori dalla sfera di controllo degli esercenti, quali a titolo meramente esemplificativo e non esauriente, le condizioni meteorologiche e di sicurezza, guasti all'impianto, la disponibilità delle fonti energetiche e relativo costo di acquisto che non permetta di garantire l'equilibrio economico nell'esercizio degli impianti di risalita, pestilenze, epidemie o/pandemie, disposizioni delle autorità e impedimenti dovuti ad altre cause di forza maggiore o di caso fortuito. Fermi gli altri ordinamenti ed azioni in caso di inadempimento, nelle ipotesi sopra indicate è esclusa ogni forma di rimborsò o indennità ed in deroga a quanto previsto dagli artt. 1463 e 1464 c.c. è espressamente esclusa ogni forma di riequilibrio ove l'impossibilità sopravvenuta o la sopravvenuta onerosità della prestazione o dell'utilizzazione deriva da causa non imputabile (come nei casi sopra esemplificati) a Dolomiti Superski, ai Consorzi di zona o alle società ad essi aderenti.

8. Acquisto - Prezzi, riduzioni e sconti.

Le tessere a tempo (a data fissa o aperta) e le tessere a valore, anche ove acquistate online, hanno validità nella sola stagione estiva di emissione. L'acquisto delle tessere non è soggetto al diritto di riacquisto previsto dal Codice del Consumo (art. 47 e 59 D.Lgs. 206/2005). I prezzi, le tariffe agevolate, gli sconti sono dettagliatamente indicati, unitamente ai presupposti per la loro concessione ed alla documentazione necessaria (non sostituibile da autocertificazione), sul sito internet DOLOMITISUPERSUMMER.com. La tessera a tempo per Bambini (nati dopo l'01/01/2017), ad esclusione della tessera stagionale, è gratuita in caso di contestuale acquisto a titolo da un accompagnatore maggiorenne di una tessera a tempo della stessa tipologia e per lo stesso periodo, alla quale la tessera gratuita viene abbinata, la gratuità è intesa nel rapporto con un Bambino (K) per un accompagnatore maggiorenne pagante. Per alcune tipologie di biglietti possono essere previsti, in caso di acquisto online, riduzioni sul prezzo a determinate condizioni, meglio individuate all'interno dello shop online di Dolomiti Superski. Tali riduzioni non si applicano in caso di acquisto presso le casse fisiche, neanche in caso di malfunzionamento del sito e dello shop online Dolomiti Superski, i Consorzi di zona e le società non assumono alcuna garanzia circa l'interruttivo funzionamento dello shop online. Anche in caso di acquisto effettuato in anticipo rispetto all'inizio del periodo di validità trova applicazione l'art. 9, che prevede l'esclusione di ogni forma di rimborsò, anche in caso di mancato o solo parziale utilizzo, a titolo esemplificativo e non esauriente in caso di mancata vacanza, impegni sopravvenuti, malattia, ecc. Ove, in seguito ad errate indicazioni di alcuni dati durante il processo di acquisto, sia necessario emettere una tessera sostitutiva, sarà dovrà, per ogni tessera un importo di euro 15,00 (quindici/00) a titolo di spese di segreteria e amministrativa. In alcune zone certe tipologie di tessere potranno essere disponibili anche presso le casse automatiche e modulatrici di emissione adattate. I prezzi per l'acquisto delle tessere nonché l'ammontare delle unità dedicate alle tessere a valore potranno subire variazioni per ragioni di ordine fiscale, valutario, economico o sociale nonché in caso di limitazioni della capacità di trasporto emanate per ordine delle Autorità o comunque in caso di altre limitazioni sull'utilizzabilità degli impianti di risalita.

9. Principio di non sostituibilità e non rimborsabilità delle tessere Dolomiti Supersummer.

Le tessere acquistate non sono mai sostituibili o rimborsabili, salvo il caso regolato dall'art. 10. Le tessere inutilizzate o soltanto parzialmente utilizzate durante il loro periodo di validità o comunque durante la stagione estiva di emissione, nonché le tessere smarrite, ritirate, annlicate o deteriorate deliberatamente non vengono sostituite o rimborsate né potranno essere utilizzate nelle stagioni successive.

10. Rimborso in caso di infortunio escursionistico o ciclistico.

Solo in caso di infortunio escursionistico o ciclistico su percorsi identificati per mountain bike a fronte di contestuale utilizzo della tessera stagionale Dolomiti Supersummer valida nel corso della stagione è possibile il parziale rimborsò esclusivamente dell'abbonamento stagionale Dolomiti Supersummer e purché l'utente non disponga di una relativa copertura assicurativa. Il rimborsò è limitato ai giorni successivi a quelli della riconsegna e richiesta di rimborsò. La richiesta, da presentarsi presso gli uffici vendita entro 15 giorni dall'infortunio, o in caso di ricovero ospedaliero dalla dimissione, deve essere corredata dai seguenti documenti:

- supporto materiale del biglietto stagionale Dolomiti Supersummer;
- copia del certificato medico (redatto da un professionista che eserciti stabilmente in zona, struttura pubblica in loco o dall'ospedale dove è avvenuto il ricovero), comprovante la natura escursionistica o ciclistica dell'infortunio, tale da impedire la prosecuzione dell'attività sportiva.
- In caso di accoglimento della richiesta di rimborsò, la tessera viene annullata e non può essere ulteriormente utilizzata. Gli accompagnatori dell'infortunato non hanno diritto al rimborsò. Il rimborsò del biglietto stagionale Dolomiti Supersummer viene determinato dividendo il prezzo complessivo del biglietto stagionale (a partire dal 20/06/2017 considerando uno uso ordinario di tale biglietto la fruizione di 20 giornate) e moltiplicando il prezzo unitario giornaliero così ottenuto per le giornate non godute sino al raggiungimento delle 20 giornate. Conseguentemente lo stagionale utilizzato per almeno 20 giorni non viene rimborsato. L'ammontare delle giornate rimborsabili è comunque limitato alle giornate ancora fruibili nella stagione di emissione la cui durata è specificata all'art. 5.

11. Responsabilità in relazione all'uso degli impianti ed ai minori.

Ogni utente deve attenersi a tutte le disposizioni e normative, nazionali, regionali e provinciali, vigenti in materia e alle regole di buon comportamento ed alle Disposizioni per i Viaggiatori esposte alla partenza di ogni impianto. Il gestore dell'impianto utilizzato declina ogni responsabilità per i danni derivanti dall'uso improprio degli impianti, nonché per le conseguenze di comportamenti illeciti posti in essere dagli utenti durante la loro permanenza sui impianti. Con l'utilizzo dell'impianto da parte di minori, l'accompagnatore maggiorenne acquirente delle tessere Dolomiti Supersummer dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità civili connesse alla sorveglianza del minore, anche nell'uso degli impianti. Il trasporto dei minori avviene sotto la tutela, la responsabilità e la vigilanza dell'accompagnatore maggiorenne, con l'esclusione di ogni responsabilità da parte dell'esercente di ciascun impianto di risalita; resta comunque sottostituita la responsabilità da parte dei genitori o di chi ha la legale rappresentanza dei minori per il uso di questi ultimi degli impianti di risalita.

12. Obbligo di collaborazione con gli addetti e conseguenze in caso di violazioni.

A ogni richiesta degli addetti agli impianti e degli ispettori, gli utenti dovranno esibire le tessere Dolomiti Supersummer e consentire la propria identificazione mediante esibizione di un valido documento di identità. Qualsiasi abuso nell'utilizzo delle tessere di viaggio, sopra menzionate (ad esempio il loro uso da parte di persona diversa da quella della tessera non trasferibile), comporta il loro ritiro immediato e/o il loro annullamento. La verifica del corretto utilizzo delle tessere è più avvenire anche in modalità remota ed in un momento successivo all'abuso stesso, attraverso un sistema di videosovravisione ("Gate Control Camera"), installato presso alcuni impianti di risalita a fini dissuasivi. In tali casi l'annullamento può avvenire anche senza preavviso dalla parte dell'utente. Presso gli impianti medesimi è inoltre liberamente consultabile la relativa informazione sulla privacy ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. Entrambe le tessere a tempo e a valore possono altresì essere ritirate o annullate dai soggetti competenti al controllo in caso di violazione di leggi nazionali, regionali o provinciali. In caso di abuso con tessere a tempo concesse ai Bambini (K) nati dopo l'01/01/2017, viene ritirata e/o annullata sia la tessera gratuita, sia quella a cui la stessa è stata abbinata al momento dell'acquisto. Ogni abuso verrà perseguita a norma di legge, con riserva di proporre o avviare ogni azione utile a far accettare la responsabilità penale (p.es. per truffa - art. 640 c.p.) e civile del trasgressore.

13. Disposizioni finali.

Le tessere Dolomiti Supersummer vengono concesse all'utilizzatore in comodato d'uso. L'utente è responsabile della buona conservazione della tessera, che rimane di proprietà dell'emittente. La tessera a tempo e la tessera a valore, quali documenti di trasporto, necessari ed insostituibili per l'accesso agli impianti di risalita aderenti all'iniziativa e per il trasporto del titolare, come descritto all'art. 1, assolvono la funzione di documento fiscale e vanno conservati per tutta la durata del titolare. In tutti i casi in cui venga emessa una tessera sostitutiva sarà dovuto un importo di euro 15,00 (quindici/00) a titolo di spese di segreteria e amministrativa. Con il corso dell'acquisto o con l'utilizzo della tessera a tempo oppure della tessera a valore, l'utente dichiara di conoscere e accettare integralmente le presenti Condizioni Generali di Contratto, disponibili presso i punti vendita nonché sul sito internet DOLOMITISUPERSUMMER.com. In caso di discrepanze tra le versioni linguistiche delle presenti Condizioni Generali di Contratto, vale e fa le vere la versione in lingua italiana delle stesse.

14. Legge applicabile e Foro competente.

Per ogni controversia relativa alla validità ed esecuzione del contratto di trasporto e delle presenti Condizioni Generali di contratto è applicabile il diritto italiano e saranno competenti in via esclusiva i Giudici del Foro di Bolzano, salvo che non ricorrono i presupposti per l'applicazione del Foro del consumatore.

DE ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN SOMMER 2025

1. Vertragsbedingungen für die Nutzung von Dolomiti Supersummer Fahrkarten und teilnehmende Unternehmen.

Die vorliegenden Allgemeinen Vertragsbedingungen enthalten die Vertragsbedingungen für den Erwerb und die Nutzung von Dolomiti Supersummer Zeit- und Wertkarten. Beide Karten sind reine Fahrkarten für die Personbeförderung, mit denen die Aufstiegsanlagen der an der Initiative Dolomiti Supersummer teilnehmenden Unternehmen genutzt werden können, vorbehaltlich der Präzisierungen und Einschränkungen gemäß den Artikeln 3, 4, 5, 6 und 7. Das Verzeichnis der teilnehmenden Aufstiegsanlagen wird auf der Website DOLOMITISUPERSUMMER.com veröffentlicht und wird auch im Hinblick auf die tatsächlichen täglichen Öffnungszeiten regelmäßig aktualisiert. Das Verzeichnis muss vor dem Erwerb und vor der Benutzung der Fahrkarten eingesehen werden.

2. Die Vertragsparteien.

Das Konzern Dolomiti Superski, Aussteller der zuvor erwähnten Fahrkarten, sowie die ihm angeschlossenen Talschaftsverbünde, handeln im Auftrag mit Vertretungsmacht der einzelnen Unternehmen, welche die Aufstiegsanlagen betreiben (die Auftragnehmer). Letzteren obliegt der ausschließliche Betrieb und die ausschließliche Führung der Anlagen sowie die Verantwortung der Beförderungsdienstleistungen. Die an der Initiative Dolomiti Supersummer teilnehmenden Unternehmen betreiben somit, zusammen mit den Nutzern, die alleinigen und ausschließlichen Verteiler des vorliegenden Beförderungsvertrags, für den eine Beteiligung seitens des Konzerns Dolomiti Superski und der ihm angeschlossenen Talschaftsverbünde ausgeschlossen ist, da beide Namen und im Auftrag der an der Initiative teilnehmenden Unternehmen handeln. Dolomiti Superski und die Talschaftsverbünde betreiben keine Aufstiegsanlagen und keine Wanderwege, Routen oder Bike Parks und haben aus diesem Grund keine diesbezügliche Wartungsplastifizierung und tragen deshalb auch keine Haftung. Eventuelle Ansprüche der Benutzer sind daher gegenüber den Betreibern der Aufstiegsanlagen zu richten.

3. Die (persönliche) Zeitkarte.

Die Zeitkarte ist streng persönlich und darf ausschließlich vom rechtmäßigen Inhaber benutzt werden. Die Zeitkarte kann nicht an Dritte abgetreten werden, auch nicht unentgeltlich, und darf nicht ausgetauscht, manipuliert oder nach dem Erwerb geändert werden, auch wenn diese online erfolgt (z.B. hinsichtlich der Gültigkeitsdauer). Die Zeitkarte ist ausschließlich in der Sommersaison gültig, in der sie ausgestellt wurde und berechtigt den rechtmäßigen Inhaber, die auf der Zeitkarte angegebene Anzahl von Nutzungstagen innerhalb der Gültigkeitsdauer, welche mit dem Tag der ersten Nutzung beginnt, auf der Aufstiegsanlage für die Beschreibung des jeweiligen Kartentyps angegebene Anzahl von Nutzungstagen innerhalb der Gültigkeitsdauer, welche mit dem Tag der ersten Nutzung der Karte bere